

----- STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE -----

----- "Sezione AIL di Forli-Cesena Organizzazione di Volontariato - Sezione -----
----- autonoma dell'AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e -----
----- mieloma" -----

----- PARTE PRIMA -----

----- DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE -----

----- ARTICOLO 1 -----

----- Denominazione, sede e durata -----

1/1 È costituita l'Associazione denominata "Sezione AIL di Forli-Cesena Organizzazione di Volontariato - Sezione autonoma dell'AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma", in breve "AIL Forli-Cesena ODV". -----

L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale. -----

1/2 La sede legale è stabilita in Forli. -----

1/3 Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di AIL Forli-Cesena ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale. -----

1/4 L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci. -----

1/5 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25. -----

1/6 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. -----

----- ARTICOLO 2 -----

----- Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma -
----- AIL Nazionale -----

2/1 La Sezione AIL Forli-Cesena ODV aderisce all'AIL Nazionale in qualità di socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'AIL Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive. -----

2/2 La Sezione AIL Forli-Cesena ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto. -----

2/3 Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL Forli-Cesena ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale. -----

----- SCOPI E FINALITÀ, ATTIVITÀ -----

----- ARTICOLO 3 -----

----- Scopi e finalità dell'Associazione -----

3/1 L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue, nell'ambito provinciale di riferimento, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale. -----

3/2 L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché l'organizzazione e il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato, senza fini di lucro. -----



----- **ARTICOLO 4** -----

----- **Attività** -----

4/1 Per il perseguimento dei suddetti scopi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle seguenti lettere: -----

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----
- b) interventi e prestazioni sanitarie; -----
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -----
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. -----

4/2 Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione tra l'altro potrà in via esemplificativa e non esaustiva, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi – anche convenzionandosi con Enti pubblici e con privati – patrocinare, promuovere, organizzare, gestire – in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri – iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività per: -----

- 1) contribuire agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione e terapia delle leucemie, di altri tumori del sangue e delle malattie ematologiche; ---
- 2) promuovere il contatto e la collaborazione tra gruppi di ricerca esistenti ed incoraggiare un sempre maggiore numero di studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie, linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, in particolare promuovendo e curando la collaborazione con le Università e con gli Istituti di Ricerca; -----
- 3) contribuire agli impegni necessari per potenziare i nuclei di ricerca esistenti e promuovere l'istituzione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori; -----
- 4) facilitare gli scambi di informazione scientifica e patrocinare convegni di studio; -----
- 5) sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti istituzionali, società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative ai tumori del sangue e altre ematopatie ed il loro impatto sociale; -----
- 6) offrire alle istituzioni amministrative e sanitarie una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di

persuasione, stimolo e pressione; -----

7) collaborare con le Autorità, con i Servizi Sanitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella socio-sanitaria, in favore dei malati ematologici e delle loro famiglie. -----

8) curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente nell'assistenza ai pazienti, sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio, predisponendo anche l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai pazienti stessi; -----

9) incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie, delle terapie e dei centri di cura; -----

10) diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie ematologiche, predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei progressi raggiunti dalla ricerca; -----

11) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le proprie finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni. -----

12) educare, istruire e formare professionalmente. -----

4/3 Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. -----

4/4 L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. -----

4/5 Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale individuazione. -----

----- RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO -----

----- ARTICOLO 5 -----

----- Risorse e strumenti -----

5/1 Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà: -----

a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in proprio o mediante convenzioni; -----

b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società; -----

c) rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale; -----

d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di trasporto. -----

5/2 L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----



5/3 Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL Forlì-Cesena ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese. -----

----- **ARTICOLO 6** -----

----- **Entrate e Patrimonio** -----

6/1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da: -----

- a) quote associative versate dai soci; -----
- b) contributi, oblazioni, erogazioni liberali da chiunque effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali, siano esse generiche o finalizzate alla realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione; -----
- c) donazioni, eredità e legati; -----
- d) contributi, rette, borse di studio, rimborsi, e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri; -----
- e) proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite da e nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate; -----
- f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali.

6/2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione. -----

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

6/3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- **SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA** -----

----- **ARTICOLO 7** -----

----- **Soci** -----

7/1 L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche. -----

Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione. -----

7/2 I Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro Soci. -----

Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione. -----

7/3 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio

può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. -----

7/4 L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. -----

7/5 La qualifica di Socio è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci e i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo. -----

7/6 I Soci e gli eventuali Volontari non soci non possono intrattenere con l'Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Ai sensi dell'art.17 comma 4 D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. -----

7/7 La qualità di Volontario, Socio e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l'Associazione. -----

7/8 L'attività del Volontario, Socio e non, occasionale o non occasionale, mossa da spirito di solidarietà, e prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. -----

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei Soci

8/1 Tutti i Soci hanno il diritto di: -----

- a) votare in Assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; --
- c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; -----
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari. -----

8/2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

8/3 Tutti i Soci hanno il dovere di: -----

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; -----
- b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. -----

ARTICOLO 9

Perdita della qualifica di Socio

9/1 I Soci cessano di appartenere all'Associazione per: -----

- 1) recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio di Amministrazione con effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; -----
- 2) esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all'interessato con prova dell'avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto del



Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per: -----

- a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti; -----
 - b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno tre anni e decorsi trenta giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione; -----
- 3) causa di morte. -----

9/2 I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. -----

----- PARTE SECONDA -----

ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

----- ARTICOLO 10 -----

----- Organi ed altre funzioni -----

10/1 Sono Organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea dei Soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) il Presidente; -----
- d) l'Organo di Controllo. -----

10/2 Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, qualora nominati, il Segretario e il Tesoriere. -----

10/3 L'associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione. I regolamenti interni potranno riguardare anche aspetti di natura gestionale o amministrativa. -----

----- ARTICOLO 11 -----

----- Gratuità degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi -----

11/1 Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. -----

11/2 Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile. -----

11/3 Gli organi della Sezione AIL Forli-Cesena ODV, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in medesimi o analoghi settori. -----

11/4 La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL Nazionale. -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

----- ARTICOLO 12 -----

----- Composizione dell'Assemblea -----

12/1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro Soci. -----

12/2 Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si

considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa per tre anni. Hanno diritto di voto anche gli associati neoiscritti che abbiano versato la quota associativa e siano iscritti nel libro soci da meno di tre mesi. -----

12/3 Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Comitato Scientifico. -----

12/4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti. -----

ARTICOLO 13 -----

----- Competenze dell'Assemblea -----

13/1 L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti: -----

- a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione; -----
- b) nomina e revoca il Presidente; -----
- c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Controllo ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico; -----
- d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo; -----
- e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di Amministrazione; -----
- f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione dei soci; -----
- g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui sia previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione; -----
- h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non vi provveda; -----
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; -----
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----
- k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. -----

13/2 L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti: -----

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto; -----
- b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio; -----
- c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale; -----
- d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione. -----

13/3 L'Assemblea dei Soci può nominare Benemeriti coloro che, a suo giudizio hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e Onorari coloro che, a suo giudizio, illustrano l'Associazione con la loro adesione. -----

ARTICOLO 14 -----

----- Convocazione dell'Assemblea -----

14/1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima della



data fissata per l'adunanza in prima convocazione. -----

14/2 L'Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. -----

14/3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente che permetta la conferma della ricezione, da inviarsi anche a solo uno dei recapiti indicati nel libro soci. L'avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. -----

In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare. -----

L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima. -----

14/4 Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione -----

14/5 Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione. -----

14/6 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. -----

14/7 L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata: -----

- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione; -----
- b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci; -----
- c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo. -----

14/8 Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione o che ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti. -----

14/9 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione, in sua mancanza nella persona di un socio presente. -----

14/10 Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza, salvo che la votazione avvenga in forma palese. -----

ARTICOLO 15 -----

----- Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea -----

15/1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto. -----

15/2 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita: sia in prima sia in seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile. -----

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

15/3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti nel successivo comma 4. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto. -----

15/4 Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto. -----

15/5 Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti. -----

15/6 Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto: -----

- a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo; --
- b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio; -----
- c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età. -----

15/7 Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

15/8 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. -----

15/9 Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. -----

15/10 Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea. -----

15/11 Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. -----

----- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E -----

----- VICEPRESIDENTI -----

----- ARTICOLO 16 -----

----- Composizione del Consiglio di Amministrazione -----

16/1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea tra i propri soci e svolgono la loro attività gratuitamente. -----

16/2 Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive. -----

16/3 Il consiglio dura in carica tre anni ed è rinnovabile. -----

16/4 In caso di dimissioni, revoca o decesso di uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con gli associati primi esclusi nelle votazioni per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, quelli così nominati

resteranno in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo, oppure, in assenza di associati esclusi nelle suddette votazioni, i Consiglieri in carica provvederanno a sostituirli con delibera consiliare e si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea dei Soci. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di Amministrazione.

16/5 Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti; gli altri componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza – dai consiglieri restanti o, in mancanza dall'Organo di Controllo – abbia rieletto il Consiglio.

ARTICOLO 17

Competenze del Consiglio di Amministrazione

17/1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

17/2 Il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina, nel proprio seno, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare legalmente l'Associazione in ogni sede, convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto;
- b) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca, Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
- c) nomina nel proprio seno, e revoca, i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due, i quali coadiuvano il Presidente e - nell'ordine predeterminato o in difetto di anzianità di carica o, occorrendo, di età - ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza, mancanza, o dimissioni, con poteri di rappresentanza e quelli delegati per esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;
- d) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- e) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
- f) stabilisce la quota associativa annuale;
- g) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
- h) istituisce eventuali delegazioni;
- i) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico - finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
- j) assume o dimette dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico, nomina e revoca consulenti, concordandone i compensi;
- k) presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo, quello consuntivo e il Bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui sia previsto dalla legge, ciascuno corredato da una relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, nonché i Programmi e le attività allo studio, in

corso e realizzati; -----

l) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione. -----

17/3 Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche al Presidente, al o ai Vicepresidenti ed agli altri suoi componenti, individualmente, congiuntamente o disgiuntamente, o costituendo una Giunta Esecutiva o un Comitato di Presidenza di cui determina le norme di funzionamento, nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti. -----

17/4 Il Consiglio di Amministrazione partecipa in concorso con i Consigli di Amministrazione delle Sezioni della Regione Emilia-Romagna alla designazione della terna di candidati da proporre all'Assemblea Nazionale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione Nazionale. -----

----- ARTICOLO 18 -----

----- Convocazione del Consiglio di Amministrazione -----

18/1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all'anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui sia previsto dalla legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. -----

18/2 Il Consiglio si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell'Organo di Controllo. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell'Organo di Controllo. -----

18/3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell'avviso. -----

18/4 Esso è convocato dal Presidente o in mancanza di lui o di assenza, dal o da un Vicepresidente, o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi tramite lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purché con avviso di ricezione, a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di Controllo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso in cui il convocante lo ritenga urgente, tramite telegramma o e-mail, purché con avviso di ricezione, almeno 48 ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati con l'accordo di tutti i componenti del Consiglio e dell'Organo di Controllo in carica. -----

----- ARTICOLO 19 -----

----- Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -----

19/1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. -----

19/2 Non è consentita la partecipazione per delega. -----

19/3 Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell'adunanza. -----

19/4 Alle adunanze possono partecipare i componenti dell'Organo di Controllo, senza diritto di voto, nonché il Segretario che di regola ne redige il verbale e il Tesoriere, anch'essi senza diritto di voto se nominati al di fuori dei componenti del Consiglio. -----

19/5 Alle adunanze potrà essere invitato, anch'egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato. -----

19/6 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. -----

19/7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. -----

----- ARTICOLO 20 -----

----- Presidente e Vicepresidente -----

20/1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e compromessi e qualunque altro atto connesso o consequenziale. ---

20/2 Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le adunanze del Consiglio di Amministrazione. sovrintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compie quant'altro previsto dalla legge o dallo Statuto. -----

20/3 Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. -----

20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). -----

ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

----- ARTICOLO 21 -----

----- Organo di Controllo -----

21/1 L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi e i due supplenti dell'Organo di Controllo, tutti non Soci, nominando tra essi il Presidente ovvero l'unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli artt. 2397 e 2399 del codice civile. -----

21/2 I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. -----

21/3 La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Sezione AIL Forli-Cesena ODV e all'interno dell'AIL Nazionale. I membri devono in ogni caso garantire l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi nell'esecuzione del loro mandato. -----

21/4 I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l'Organo. -----

21/5 L'Organo di Controllo: -----

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; -----

- b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario; ----
- c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione; -----
- d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio; -----
- e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017; -----
- f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto. -----

21/6 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo. -----

21/7 La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

21/8 L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso. -----

ARTICOLO 22

Comitato Scientifico

22/1 Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da non meno di tre membri – anche non soci – nominando tra essi il Presidente. ----
I componenti durano in carica per tre anni, sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente. -----

22/2 Il Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione. -----

22/3 Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. -----

22/4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

22/5 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico. -----

ARTICOLO 23

Tesoriere e Segretario

23/1 Qualora nominati, il Tesoriere e il Segretario durano in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.

23/2 Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni: -----

- a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione; ---
- b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione; -----
- c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; -----

d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto. -----

23/3 Le competenze del segretario saranno declinate nel regolamento dell'Associazione. -----

--- **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIoglIMENTO, RINVIO** ---

----- **ARTICOLO 24** -----

----- **Esercizio sociale e Bilanci** -----

24/1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24/2 Per ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea dei Soci: -----

a) entro il 31 gennaio il Bilancio Preventivo dell'anno in corso con allegata la situazione finanziaria al 31 dicembre dell'anno precedente; -----

b) entro il 30 aprile il Bilancio d'esercizio Consuntivo e il Bilancio Sociale - quest'ultimo nei casi in cui sia previsto dalla legge - dell'anno precedente. -----

24/3 Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale - quest'ultimo nei casi in cui sia previsto dalla legge - approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione sono inviati all'AIL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché pubblicati sul sito internet della Sezione. Gli Enti del Terzo Settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). -----

24/4 Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. -----

----- **PARTE TERZA** -----

----- **DISPOSIZIONI FINALI** -----

----- **ARTICOLO 25** -----

----- **Scioglimento dell'Associazione** -----

25/1 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto. -----

25/2 In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno. -----

25/3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse maggioranze: -----

a) nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle disposizioni di attuazione del medesimo; -----

b) delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, quando istituito, sulla devoluzione del patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ---

----- **ARTICOLO 26** -----

----- **Rinvio** -----

26/1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni. -----

F.to Luciano Guardigni -----

" Alessandro Torroni (impronta sigillo) -----

LA PRESSIONE...
DI... *di idoneità* ...
E...
SI RILASCIÀ PER USO... *di parte* ...
FORN 77 luglio 2013

 *Antonio Fera*

